

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI "onlus"



Oggetto: modifica Statuto "Associazione Nazionale Giacche Verdi O.D.V."

L'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi , sono stati depositati presso l'Ufficio del Registro di Saronno il 30/11/1998 e registrati al n.571 Vol.3. con denuncia alla Prefettura di Como (ex R.D. n.773 del 18/06/1934).
Cod. Fiscale 95051430130.

Ulteriore modifica dello Statuto è stata fatta in data 7 giugno 2008 e depositata presso l'Ufficio del Registro di Udine in data 20 febbraio 2008 al n. 6535 serie 3 PRIVATI N.A. L'Assemblea Nazionale.

Ulteriore modifica dello statuto è stata fatta con assemblea del 7 ottobre 2017 e depositato presso l'agenzia delle entrate di Udine in data 12 ottobre 2017 con protocollo 5753.

In data martedì 27 marzo 2018 il Presidente è stato convocato a Roma, Ministero Ambiente, segretariato Commissione Nazionale Ambiente ed in tale incontro lo statuto approvato in data 7 ottobre 2017 è stato contestato e errato soprattutto negli art. 1, 5,7 ed 8.

Allo scopo rispondere alle contestazioni del ministero Ambiente viene apportata una ulteriore modifica allo Statuto Nazionale tramite la riunione del direttivo nazionale in data 21 Aprile 2018 a cattolica favorevoli, n.7, contrari nessuno e n.astenuti nessuno , come risulta dal Verbale di Direttivo allegato.

Lo statuto approvato in data 21 Aprile 2018 verrà ratificato dall'assemblea nazionale.

Il nuovo Statuto, risulta composto da n. 17 articoli e n 13 pagine



STATUTO NAZIONALE

Art. 1 – DENOMINAZIONE

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi, in forma abbreviata A.N.Gi.V. È un Ente del Terzo Settore, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (O.D.V.), assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è composta da Volontari persone fisiche e persone giuridiche, individuata ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge n°349 del 8 luglio 1986, dal MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, (DEC/RAS/159/2008) quale Associazione di Protezione Ambientale (G.U. n.93 del 19 aprile 2008). L'Associazione nazionale Giacche Verdi ODV opera nello svolgimento dei suoi compiti statuari principalmente con l'ausilio del cavallo ma anche con altri mezzi. Tutte le cariche Sociali sono elettive e sono prestate a titolo gratuito. La durata dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV è illimitata.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi stabiliti dalle seguenti leggi:

- legge n. 349 del 8 luglio 1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), in particolare dall'art. 13;
- Decreto legge 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1
- delle altre leggi statali, nonché di quelle regionali, e dei principi generali dell'orientamento giuridico.

L'Associazione è una organizzazione di volontariato, a carattere nazionale, regionale e territoriale, senza scopo di lucro, con finalità ambientali, di protezione civile, culturali, educative, ricreative, assistenziali e riconosce la sovranità dei suoi Soci.

Agisce prevalentemente con l'impiego del Cavallo nella protezione Ambientale e Civile, per la tutela dei Diritti Civili, con finalità di solidarietà Sociale ed è gestita mediante gratuità delle cariche sociali associative e delle prestazioni fornite dagli associati.

Per meglio operare nel tessuto Sociale e Territoriale, per il controllo del territorio, per garantire continuità e rilevanza esterna della sua azione come previsto dall'art. 13 legge 349/1986 e per il raggiungimento degli scopi Sociali è suddivisa territorialmente in:

a) Raggruppamenti regionali che prendono il nome della Regione di appartenenza sono dotati di un proprio statuto non in contrasto con lo statuto nazionale, hanno autonomia patrimoniale, finanziaria, amministrativa e gestionale.

I Raggruppamenti regionali sono disciplinati da proprie norme statutarie non in contrasto con il presente Statuto ed approvate dal **Consiglio Direttivo Nazionale**.

I Raggruppamenti Regionali per garantire una consistente distribuzione delle attività sul territorio come previsto dall'art. 13 della legge 349/1986 possono costituire vari Gruppi Operativi Locali operanti in zone limitate del territorio regionale. I Gruppi Operativi locali hanno autonomia operativa ma dipendono patrimonialmente, gestionalmente ed amministrativamente dai Raggruppamenti Regionali.

b) Nel territorio di ogni singola regione possono essere costituiti **Raggruppamenti Provinciali**, disciplinati da proprie norme statutarie non in contrasto con lo statuto nazionale e lo statuto del raggruppamento regionale di appartenenza, dotati di autonomia operativa, patrimoniale e gestionale.

c) L' A.N.Gi.V. al fine di migliorare la propria presenza, la continuità e la rilevanza esterna della sua azione, come previsto dall'art. 13 legge 349/1986, può costituire, in particolari territori regionali di competenza di più comuni, quali aree montane, collinari, aree fluviali, parchi ecc.. (**aree vaste**) e/o in agglomerati urbani molto numerosi (**città metropolitane**) gruppi dotati di autonomia operativa e gestionale.

Anche questi gruppi sono disciplinati da proprie norme statutarie, non in contrasto con lo statuto nazionale e lo statuto del raggruppamento regionale di appartenenza.

I Raggruppamenti regionali, una volta costituiti con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi.

I Raggruppamenti Provinciali, aree vaste e città metropolitane, una volta costituiti con l'approvazione dei Consigli direttivi regionali e nazionali, hanno piena autonomia patrimoniale e finanziaria in quanto organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e dipendono dal Consiglio Direttivo Nazionale e Regionale di competenza soltanto per gli aspetti di coordinamento generale e le attività di interesse Nazionale e Regionale.

Art. 3 – SEDE

La Sede Nazionale dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi è sita in Via Gersen n. 11 Biella.

La Segreteria Nazionale è in via Gersen n. 11 Biella .

Art. 4 – SCOPI

L'Associazione ha i seguenti scopi

L'Associazione Nazionale Giacche Verdi O.D.V., non ha scopo di lucro e persegue principalmente finalità di :

- protezione ambientale di conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
- solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico
- finalità di protezione civile.

I suoi principali scopi sono:

- la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali;
- la diffusione della cultura equestre e dell'utilizzo del cavallo;

- la formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati;
- promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- l'assistenza ai portatori di handicap sia fisici che psichici ed il sostegno alle famiglie degli stessi, con particolare riferimento alla riabilitazione psicomotoria con l'uso del cavallo;
- il supporto materiale e logistico in favore dei portatori di handicap per consentire la partecipazione alla terapia riabilitativa con il cavallo presso centri gestiti direttamente o con accordi e/o convenzioni;
- di protezione civile per ogni tipo di calamità, per A.I.B. e rischi idrogeologici oltre che di salvaguardia delle coste e del mare;
- esercitare ogni attività connessa all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, il turismo equestre e l'agriturismo, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private, con altre Associazioni, garantendo comunque la sua autonomia;
- organizzare lezioni, visite, escursioni per studenti, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, degli animali, con preciso riferimento al cavallo;
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non;
- collaborare al ripristino dei sentieri e dei percorsi storico naturalistici;
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione in collaborazione e/o con l'ausilio di nuclei Guardie eco-zoofile, zoofile, ittico venatorie e guardie ecologiche secondo quanto previsto dalle norme in materia ambientale ed a tutela degli animali d'affezione (legge 189/2004) e salvaguardia delle aree protette;
- svolgere attività di guardie ambientali e venatorie (Legge 157/92)
- stabilire cooperazioni progettuali di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico.
- Stabilire rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, in particolare con le organizzazioni sportive, ricreative e culturali Nazionali ed Internazionali;
- promuovere l'attività, lo sviluppo e la formazione delle Guardie eco-zoofile, zoofile, ittico venatorie e guardie ecologiche

Per garantire la propria autodeterminazione e libertà amministrativa sia pure sotto il controllo di tutti gli organi che debbono vigilare sulla legittimità di ogni suo atto, l'A.N.Gi.V. stabilisce quanto segue:

- l'autonomia del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Raggruppamenti regionali e dei Raggruppamenti Provinciali;
- la libertà di iniziativa dei propri Organi, privilegiando le istanze che emergono dalla base;
- l'adesione ai Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni che abbiano le stesse finalità;
- la non costituzione di correnti organizzate da altri organismi estranei all'Associazione;

Per il raggiungimento dei propri scopi Sociali l'A.N.Gi.V. può:

- acquisire e gestire direttamente o tramite le sue organizzazioni periferiche strutture, aree impianti per le attività culturali e per la pratica dell'equitazione, in proprietà o in affidamento da Enti pubblici o privati;
- svolgere attività complementari a quelle istituzionali per il raggiungimento dei fini sopra esposti;
- tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente.

Ogni risorsa economica dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli scopi Statutari, eventuali rimborsi spese od indennità dovranno essere giustificati e sottoposti al sindacato dei competenti organi associativi preposti a tale funzione.

Art. 5 – SOCI

Il **Socio** è colui che prestando la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione e contribuisce a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge di raggiungere ed espresse nel presente Statuto.

La qualifica di Socio si acquisisce con apposita richiesta scritta, controfirmata da chi ne esercita la patria potestà se il richiedente è minorenni, ad un Raggruppamento Provinciale o Regionale periferico.

Un richiedente a cui viene rifiutata l'iscrizione motivata da un gruppo provinciale o regionale ha diritto a ricorrere al collegio dei probiviri secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

L'adesione all'A.N.Gi.V. , comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni espresse nel presente statuto.

Tutti i Soci possono ricoprire cariche Sociali a condizione di aver raggiunto la maggiore età e di essere in regola con le quote Sociali almeno per due anni consecutivi.

Tutti gli aderenti, una volta ammessi, sono tenuti a pagare la quota associativa. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

Tutti i soci verranno iscritti nel libro degli associati dove vengono annotati le generalità, la data di iscrizione e l'eventuale cancellazione dall'Associazione comprende tutti i soci a livello nazionale

I Soci che compongono l'Associazione sono:

Fondatori: sono Soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi come indicato nell'Atto Costitutivo. Sono componenti onorari del Consiglio Direttivo Nazionale, possono **assistere** ai Consigli Direttivi ma senza diritto di voto , purché abbiano sempre rinnovato le quote Sociali.

Volontari Operativi: sono Soci Volontari Operativi tutti coloro che hanno compiuto 18 anni. I Soci Volontari Operativi prestano gratuitamente la propria opera al fine di conseguire gli scopi Sociali.

Sostenitori: sono Soci non operativi che, condividendo gli scopi dell'Associazione contribuiscono al sostentamento della stessa.

Benemeriti: sono Soci che per la loro posizione sociale si prodigano con impegno a beneficio dell'Associazione e vengono riconosciuti tali per i loro meriti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Possono iscriversi all'associazione anche soggetti minorenni che abbiano compiuto almeno 14 anni di età. Essi possono partecipare a tutte le attività dell'associazione ad esclusione di quelle in cui le norme del testo unico sicurezza (legge 81 del 2008) non lo permettano fino al compimento della maggiore età, esercitano il diritto di voto attraverso chi ne esercita la patria potestà.

La quota di iscrizione in caso di soggetti minorenni sarà inferiore alla quota associativa stabilita per i soci maggiorenni e comunque non inferiore al costo della copertura assicurativa.

Sono a tutti gli effetti riconosciuti Soci Volontari Operativi, Sostenitori, Benemeriti tutti coloro ai quali tale qualifica è conferita da un Raggruppamento Provinciale o Regionale periferico.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità del pagamento della quota Associativa annuale e per radiazione definitiva.

Nel caso in cui un Socio venisse radiato dall'Associazione, questi non potrà essere iscritto in alcuna sede periferica.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione. Il numero dei soci è illimitato. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non comporta alcuna disparità di trattamento tra i medesimi, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dalla circostanza che essi appartengano a categorie distinte ad esclusione dei soci benemeriti che non possono votare.

Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

La qualifica di socio può venire meno per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza.

In particolare si precisa che:

- α) le dimissioni per recesso vanno comunicate con raccomandata A/R indirizzate al Presidente dell'associazione territoriale competente ed avrà efficacia immediata;
- β) la cessazione avviene per decadenza decorsi i 30 giorni dal sollecito avente ad oggetto il mancato pagamento della quota associativa, rimasto senza esito;
- γ) la cessazione per esclusione è disposta quando:
 - vengono meno i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione all'Associazione;
 - vengono accertati motivi di incompatibilità;
 - avvengono comportamenti dell'associato contrastanti con le finalità associative;
 - non vengono osservate e rispettate le disposizioni dello statuto, le delibere assembleari e le delibere degli altri organismi sociali;
 - si arrecano danni morali e/o materiali all'associazione ed in tutti quei casi in cui l'associato svolga attività in contrasto con gli interessi, gli scopi e gli obiettivi dell'associazione.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Diritti di ogni socio A.N.Gi.V.:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione rispettando le norme previste dallo Statuto e da eventuali regolamenti interni;
- esprimere nelle sedi deputate ai vari livelli il proprio voto per la scelta degli Organi dell'Associazione nonché per l'approvazione e la modifica dello Statuto.
- I Soci con diritto di voto non possono esprimere più di un voto (art. 2532 del Codice Civile).
- essere rappresentato nella assemblea per delega scritta da un altro socio;
- candidarsi alle cariche associative a condizione di essere in regola con il pagamento delle quote Sociali, per almeno due anni consecutivi e di aver compiuto 18 anni;
- avere la tessera A.N.Gi.V., con validità dell'anno solare;
- aderire ad altre Associazioni purché le stesse non ledano i diritti e gli interessi dell'A.N.Gi.V. purché gli scopi sociali non siano in netto contrasto con quelli A.N.Gi.V., o tanto simili da poter ingenerare confusione circa l'operato del Socio;
- avere il rimborso delle spese vive sostenute e documentate in misura preventivamente decisa dagli organi sociali competenti.

Doveri di ogni socio A.N.Gi.V.:

- comportarsi in modo corretto nel pieno rispetto dello Statuto e di eventuali regolamenti interni o norma emanata dagli organi direttivi dell'associazione;
- indossare la divisa in perfetto ordine, curandone lo stato di conservazione;
- avere spirito di solidarietà in linea con i principi dell'Associazione;
- corrispondere regolarmente la quota associativa entro i termini stabiliti.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali nazionali sono:

ASSEMBLEA NAZIONALE – Ordinaria/Straordinaria/elettiva.

**CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
PRESIDENTE NAZIONALE
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Tutte le cariche sociali sono elettive e conferite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti e stabiliti preventivamente dal consiglio direttivo ed approvati, in ultima istanza dall'assemblea ordinaria dei soci. Le cariche elettive hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate tranne quella di Presidente nazionale che può essere eletto solo per due mandati

**Art. 8 - ASSEMBLEA NAZIONALE – Ordinaria/Straordinaria/elettiva.
Nazionale Ordinaria**

E' composta da tutti i Soci a livello Nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta della metà più uno (50% + 1) dei componenti del C.D.N., o da 1/10 dei soci nazionali iscritti e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 30 giugno.

Nel caso la richiesta di convocazione venga effettuata dalla metà più uno dei componenti del C.D.N. o da 1/10 dei soci nazionali il Presidente deve convocarla entro 30 giorni dalla richiesta ed entro 30 giorni effettuarla. Nel caso il Presidente non adempia provvederà il CDN a maggioranza od in alternativa il 10% dei soci nazionali iscritti.

All'assemblea ordinaria compete approvare il bilancio preventivo e consuntivo, indicare le linee programmatiche dell'associazione e deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno secondo quanto previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire con tutti gli strumenti ritenuti legali dalle leggi vigenti e deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida quando sono presenti in prima convocazione metà più uno dei Soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei Soci presenti o rappresentati per delega.

Ogni Socio ha diritto, indipendentemente dall'incarico, ad esprimere il suo voto e tre deleghe.

Convocata delibera su argomenti posti all'ordine del giorno.

Nazionale Straordinaria

E' composta da tutti i Soci a livello Nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale o su richiesta della metà più uno (50% + 1) dei componenti del C.D.N. o da 1/10 dei soci nazionali iscritti.

Nel caso la richiesta venga effettuata dalla metà più uno dei componenti del C.D.N. o da 1/10 dei soci nazionali il Presidente deve convocarla entro 30 giorni dalla richiesta ed entro 30 giorni effettuarla. Nel caso il Presidente non adempia provvederà il CDN a maggioranza od in alternativa il 10% dei soci nazionali iscritti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire con tutti gli strumenti ritenuti legali dalle leggi vigenti, deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data fissata con avviso contenente il luogo la data e l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida quando sono presenti in prima convocazione metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza con il voto favorevole di almeno 2/3 del totale dei Soci presenti o rappresentati per delega.

Ogni Socio ha diritto, indipendentemente dall'incarico, ad esprimere il suo voto e tre deleghe.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto nel rispetto del quorum del 50% + 1 dei soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- su argomenti posti all'ordine del giorno.
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nazionale elettiva :

Ha il compito di eleggere il Consiglio Direttivo nazionale dell'associazione riservando un congruo numero delle cariche direttive al genere meno rappresentato, è convocata ogni quattro anni dal Presidente Nazionale ed ogni qualvolta si rendesse necessaria per l'elezione degli organi nazionali. E' composta da tutti i soci regolarmente iscritti che possono esprimere fino a tre preferenze. Le convocazioni dell'assemblea elettiva possono avvenire con tutti gli strumenti ritenuti legali dalle leggi vigenti (mail, lettere, ecc.). Dovrà essere inviata ai soci almeno 30 giorni prima della data di svolgimento con avviso contenente il luogo, la data e l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Le candidature devono pervenire alla segreteria nazionale entro 15 giorni prima dell'assemblea tramite la posta certificata di ogni raggruppamento regionale, provinciale, area vasta o città metropolitana.

L'assemblea elettiva delibera con il voto a maggioranza semplice.

Ogni Socio ha diritto, indipendentemente dall'incarico, ad esprimere il suo voto e tre preferenze.

Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare con delega scritta e fotocopia documento di identità da un altro socio. Ogni socio presente può votare con massimo tre deleghe. In ogni caso tutti (delegato e deleganti) devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9 -CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio direttivo nazionale è eletto dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo nazionale è formato da 9 componenti a 18 componenti.

Alla scadenza di ogni quadriennio o negli altri casi in cui occorre nominare il Consiglio direttivo, l'assemblea ordinaria determinerà con delibera il numero dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte all'anno mediante avviso via mail, via fax o via sms ai consiglieri, 15 giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato 7 giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e la sede che deve essere facilmente raggiungibile da tutti.

Il Consiglio direttivo è convocato anche quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano per iscritto al presidente almeno la metà più uno dei Consiglieri (50% + 1).

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vicepresidente Nazionale.

Nella riunione di Consiglio i componenti, indipendentemente dall'incarico, hanno diritto di 1 (uno) voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, sono valide se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe tra i consiglieri per la loro partecipazione e votazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. E' ammessa la partecipazione dei consiglieri del direttivo in tele conferenza.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno, al momento del suo insediamento, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Segretario e tesoriere possono anche essere la stessa persona.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio dovrà provvedere alla sua integrazione, nominando il socio od i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

La ingiustificata assenza a tre convocazioni consecutive darà luogo alla automatica decadenza da Consigliere nonché da altre eventuali cariche ricoperte.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo, effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dall'assemblea alla prima riunione utile.

Qualora, per qualsiasi motivo vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà il Presidente deve convocare l'assemblea per le nuove elezioni. In caso di inerzia si procede come previsto al precedente art. 8.

Il Consiglio direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, deve essere convocata entro massimo 90 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'organizzazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constatare con processo verbale dal Presidente e dal segretario. Le funzioni di segretario, in caso di sua assenza, saranno svolte da un consigliere designato dai presenti.

Le delibere del consiglio direttivo sono pubbliche e verranno conservate a cura del Presidente dell'associazione e/o dal segretario e sono disponibili a tutti i soci che le richiedano.

Nei casi di gravi inadempienze sociali da parte dei raggruppamenti regionali, provinciali, aree vaste e/o città metropolitane, il Consiglio Direttivo nazionale, con apposita delibera inviterà prontamente l'ente in questione a sanare e risolvere la relativa problematica.

In caso di comportamenti che vanno contro i principi dello Statuto Nazionale e/o contro l'eventuale regolamento, il consiglio Direttivo nazionale procederà nei confronti del socio con "personalità giuridica" con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale non può delegare le seguenti attribuzioni:

- compravendita e permuta dei beni immobili e costituzione dei diritti reali;
- consenso all'iscrizione di ipoteche su immobili di proprietà dell'A.N.Gi.V. ed a formalità ipotecarie in genere;
- contrazione di mutui;
- assunzioni di obbligazioni cambiarie;
- conferimento di procura

Il Consiglio ha il compito di realizzare gli scopi Sociali, di coordinare a livello Nazionale ed eventualmente internazionale e comunque sovraregionale l'attività dei singoli Raggruppamenti regionali e dei Raggruppamenti Provinciali, opera presso gli organismi Istituzionali statali politico/amministrativi, nonché svolge ogni azione a livello Nazionale per realizzare le linee programmatiche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- amministrare i fondi dell'Associazione;
- redigere la relazione tecnico-morale e finanziaria che deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- verificare che gli Statuti dei Raggruppamenti regionali e Provinciali siano in linea con i principi dello statuto nazionale;
- emanare qualsiasi normativa o disposizione per il funzionamento dell'Associazione;
- assumere deliberazioni;
- redigere il bilancio preventivo annuale;
- redigere il bilancio consuntivo annuale entro il 30 aprile di ogni anno sociale

- (rendiconto economico e finanziario) da inviare entro il 31 maggio di ogni anno sociale a tutti i soci allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria;
- stabilire con apposita delibera l'importo delle quote associative annue e fissarne le modalità di pagamento;
- stabilire l'indirizzo economico amministrativo;
- prendere atto e ratificare la costituzione dei nuovi Raggruppamenti regionali, provinciali, aree vaste e città metropolitane;
- redigere eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'associazione, da far approvare in assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- Il Consiglio direttivo nazionale può, in caso di richieste urgenti da parte della pubblica amministrazione per adeguamenti di legge od altro, ed al fine di salvaguardare l'associazione, approvare modifiche allo statuto che poi dovranno essere ratificate dal voto dell'assemblea nei tempi previsti dalle leggi vigenti;

Il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire appositi riconoscimenti a Soci che hanno dato lustro all'Associazione, per meriti acquisiti o per particolari iniziative; può altresì, nominare consulenti esterni, anche a parcella.

Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale:

Il Consiglio Direttivo Nazionale decade:

- per dimissioni, impedimento
- per mancata redazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno.
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'assemblea.
- per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Nazionali.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale: si ha la decadenza immediata del Presidente Nazionale del Consiglio Direttivo Nazionale e del Segretario Nazionale.

Il Presidente il consiglio direttivo Nazionale ed il segretario restano in carica per l'ordinaria amministrazione e la gestione degli affari correnti sino alla celebrazione di un nuovo Consiglio Nazionale convocato, dallo stesso Presidente, entro 60 giorni dall'evento di cui al precedente comma e deve avere luogo nei 30 giorni successivi.

In caso di non adempimento della convocazione dell'assemblea da parte del presidente provvederà il segretario e se non provvede il segretario provvederà il Vicepresidente.

La decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale non si estende al Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, al collegio dei Probiviri nonché agli organi periferici.

Art. 10 -PRESIDENTE NAZIONALE

Presidente Nazionale: è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale con la maggioranza assoluta dei componenti il direttivo. Può durare in carica per massimo due mandati. (8 anni)

In caso di parità fra candidati con il maggior numero di voti, si effettua il ballottaggio.

Il Presidente Nazionale, è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, ed ha le funzioni di rappresentanza e di collegamento con le Associazioni, gli Enti Pubblici e privati e gli organi di Stato e risponde del suo operato al Consiglio Direttivo Nazionale.

Convoca il Consiglio Direttivo Nazionale almeno 2 (due) volte all'anno previa formulazione dell'ordine del giorno, ne presiede le sedute, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate, le esegue e le attua fedelmente.

Convoca, le Assemblee Nazionali.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato, come previsto dall'art. 2397 del C.C. da tre componenti di cui almeno uno iscritto al registro abilitante della categoria

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 -COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è unico per tutta l'associazione ed è composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti ed è eletto dall'assemblea elettiva nazionale.

Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza degli Organismi Nazionali.

Al Collegio Nazionale dei Probiviri sono demandati i seguenti poteri:

- o provvedimenti che comportino conseguenze di natura Associativa;
- o fatti illeciti commessi da tesserati ai danni dell'Associazione;
- o controversie in ordine alle violazioni dello Statuto;
- o controversie in ordine alle violazioni dei regolamenti interni;
- o controversie tra soci e tra organi dell'Associazione.

Al termine della propria attività il Collegio esprime un parere o emette un provvedimento di cui ne dà notizia al Presidente Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà insindacabile di rimuovere dall'incarico i componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri, previo provvedimento scritto e motivato.

Art. 13 -SEGRETARIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE.

Il Segretario Amministrativo Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i membri del direttivo stesso, gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo Nazionale. Partecipa a tutti i Consigli Direttivi Nazionali; egli ha compiti esecutivi ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- o cura l'aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione;

- gestisce i fondi che sono messi a disposizione dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- redige i verbali nelle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con la collaborazione del Presidente e di chi ne dia la disponibilità.
- cura la corrispondenza del Consiglio Direttivo Nazionale assieme al Presidente nazionale;
- mantiene i rapporti con le strutture periferiche;
- provvede all'invio dei contributi ai Comitati Provinciali e regionali in base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- illustra le relazioni finanziarie consuntive e tecnico-morali;
- trasmette a tutti gli associati entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio.

Il Segretario Amministrativo Nazionale è il materiale esecutore delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale ed è responsabile, in materia organizzativa, di tutte le funzioni a ciò necessarie. La sua carica non è in contrasto con incarichi a livelli regionale o Provinciale.

Art. 14 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione tiene:

- Il registro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Art. 15 – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Entrate: le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali versate annualmente dai Soci;
- dalle elargizioni fatte dai Soci o da terzi;
- dai contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni;
- da sponsorizzazioni;
- dalle entrate che pervengono a qualsiasi titolo all'Associazione.

Patrimonio: il patrimonio Sociale dell'Associazione è costituito:

- dagli eventuali avanzi di gestione;
- da contributi elargiti da Enti, altre Associazioni e privati;
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa salvo che la destinazione non sia imposta per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Bilancio sociale: E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Convenzioni: Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Personale retribuito: L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da futuro apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti: I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.

L'associazione si riserva di predisporre un regolamento interno necessario al proprio funzionamento organizzativo.

